

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7138 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 09/04/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Gabriele Romeo, domiciliato in Roma, via Pantelleria 7, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Bartolo, come da mandato in calce al ricorso
- C.F.: RMO GRH 43044 65350 -
- ricorrente -

Contro

Regione Calabria, domiciliata in Roma, via G. Nicotera 29/9/2, presso lo studio Casalnuovo & associati, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro, come da mandato a margine del controricorso
- C.F.: 02205340793 -

369
2015

- controricorrente -

Contro

Usl Calabria n. 28 ora Asl 9

- intimata -

avverso

la sentenza n. 155/2007 della Corte d'appello di Reggio Calabria, depositata l'11 maggio 2007

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori avv. V. Rosa, per il ricorrente, e avv. A. Fattorusso, delegatio per la resistentee Udite le conclusioni del P.M., Maurizio Velardi, che ha chiesto inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il 10 novembre 1987 il Presidente del Tribunale di Locri, in accoglimento del ricorso proposto dal farmacista Gabriele Romeo, ingiunse alla U.S.L. n. 28 Calabria il pagamento in favore del ricorrente della somma di £. 17.636.913, a titolo di interessi maturati trimestralmente dall'1 gennaio 1986 al 30 giugno 1987 per il ritardo nel pagamento di forniture di medicinali.


Contro il decreto ingiuntivo propose opposizione la U.S.L. n. 28 Calabria, che eccepì di non essere le-

gittimata passiva, in quanto debitrice era la Regione Calabria, e chiamò in causa la regione, per esserne comunque manlevata.

Con sentenza del 20 gennaio 1994 il Tribunale di Locri condannò la Regione Calabria al pagamento del credito per interessi vantato dall'attore. Ma la decisione, impugnata dalla Regione Calabria, nella contumacia della U.S.L. n. 28 fu riformata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, che dichiarò il difetto di legittimazione passiva della regione, senza pronunciarsi sulle pretese originariamente vantate da Gabriele Romeo nei confronti della U.S.L. n. 28 Calabria, perché da nessuna delle parti richiestane.

Ritennero i giudici d'appello, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che per le obbligazioni sorte prima del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, come il credito controverso, la legittimazione passiva sia esclusivamente delle unità sanitarie locali beneficiarie delle prestazioni farmaceutiche, senza che possano assumere alcuna rilevanza eventuali provvedimenti di delega del pagamento alle regioni.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Gabriele Romeo, deducendo due motivi



d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la Regione Calabria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, ma lamenta in realtà un'erronea interpretazione del d.l. n. 324 del 1993 e della giurisprudenza di legittimità evocata dai giudici d'appello, riferibile, secondo il ricorrente, solo a questioni di organizzazione territoriale del servizio sanitario. Sostiene che la sentenza di primo grado si era limitata ad accogliere la domanda di garanzia spiegata dalla U.S.L. n. 28 Calabria nei confronti della regione, senza negarne la legittimazione passiva.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici d'appello abbiano erroneamente omissso di pronunciarsi sulla pretesa vantata nei confronti della U.S.L. n. 28 Calabria, come almeno implicitamente richiesto dallo stesso ricorrente allorché aveva concluso per la conferma della sentenza di primo grado.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo una consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti, «riguardo alle azioni intentate dai

farmacisti, o da loro mandatari, per il pagamento di medicinali forniti agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, qualora si tratti di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1 comma decimo del D.L. 27 agosto 1993, n.324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n.423, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alle singole USL tenute ad erogare le prestazioni farmaceutiche, senza che su detta legittimazione possano esplicare alcuna incidenza provvedimenti legislativi o amministrativi dell'autorità regionale, dovendo considerarsi principio generale nella materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, al cui rispetto le Regioni sono tenute a norma dell'art. 117 Cost., l'attribuzione alle unità sanitarie locali, operata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, di tutti i compiti del servizio stesso, ivi compreso quello dell'assistenza farmaceutica (come confermato anche dall'art. 4 del successivo D.L. 30 ottobre 1987, n.433, n.443, convertito in legge 29 dicembre 1987, n.531, che conferendo alle regioni il potere di disciplinare con propria legge i rapporti con le farmacie ha mantenuto ferma l'assunzione delle spese farmaceu-



tiche nei bilanci delle singole U.S.L.) nell'espletamento del quale, come enti erogatori, le unità sanitarie locali provvedono ad effettuare i pagamenti dei medicinali a norma degli articoli 1 e 10 del d.P.r 15 settembre 1979 (che ha reso esecutivo ex art. 48 della cit. legge n. 833 l'accordo nazionale sulla disciplina dei rapporti con le farmacie), restando per contro affidato alle Regioni (ferme le funzioni amministrative proprie o delegate e quelle legislative nel rispetto dei principi generali delle leggi statali) il compito di frazionare fra le varie unità sanitarie locali, la quota del fondo nazionale di cui all'art. 51 della cit. legge 833, destinato al funzionamento del servizio» (Cass., sez. un., 1 luglio 1997, n. 5896, m. 505632, Cass., sez. I, 26 agosto 1998, n. 8487, m. 518389, Cass., sez. I, 10 luglio 2002, n. 10021, m. 555639).

E' noto d'altro canto, che il terzo può essere chiamato in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., sia perché risponda in luogo del convenuto, sia perché venga condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore. Nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e



del garante trovano fondamento nel medesimo titolo, la garanzia si definisce "propria"; nel secondo caso, quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi, la garanzia si definisce "impropria" (Cass., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12029, m. 556848, Cass., sez. I, 30 settembre 2005, n. 19208, m. 584004). Ed è indiscusso che «in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda» (Cass., sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27525, m. 610830, Cass., sez. II, 12 maggio 2003, n. 7273, m. 562935).

Nel caso in esame, benché avesse in via principale eccepito di non essere legittimata passivamente, la U.S.L. n. 28 Calabria aveva dedotto in via subordi-



nata l'esistenza di un rapporto di garanzia impropria con la Regione Calabria. E la sua domanda era stata accolta appunto in questa subordinata prospettiva dal tribunale, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva della U.S.L. n. 28 Calabria. Ne consegue che il tribunale aveva erroneamente pronunciato la condanna direttamente nei confronti della regione. Ma ne consegue anche che, nel chiedere la conferma della sentenza di primo grado, Gabriele Romeo aveva condiviso tale errore, perché aveva inteso far valere il rapporto di garanzia dedotto in giudizio dalla U.S.L. n. 28 Calabria, non la sua pretesa originaria nei confronti dell'effettiva debitrice.


Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 2.200, di cui €. 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aniello Nappi", written over a diagonal line.

...llaria